

# COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

## COMUNICATO UFFICIALE N 31

Riunione del 10 febbraio 2010

### 31.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI :

- VINCENZO NICODEMI n.q. Presidente Volley Club Grottaferrata
- VOLLEY CLUB GROTTAFERRATA n.p. Presidente p.t.

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente f.f.  
- Avv. Claudio Zander - Componente  
- Avv. Elvio Albanese - Componente - Relatore

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. la Procura Federale FIPAV deferiva:

a) il sig. VINCENZO NICODEMI, n.q. presidente p.t. Volley club Grottaferrata, per avere, in data 15 ottobre 2009 effettuato on line il primo tesseramento dell'atleta Linda Trinca senza che dalla stessa fosse mai stato sottoscritto un modulo di primo tesseramento presso la Volley club Grottaferrata, con violazione dell' art 17 Statuto Fipav e 10 R.A.T. e nonché della disciplina contenuta delle Norme di affiliazione e tesseramento FIPAV 2009/2010 in virtù della quale "il Presidente della società che esegue on line il primo tesseramento ha l'obbligo di garantire la completezza e la genuinità della firma dell'atleta"

b) Volley club Grottaferrata nella persona del presidente p.t per avere, in data 15 ottobre 2009 effettuato on line il primo tesseramento dell'atleta Linda Trinca senza che dalla stessa fosse mai stato sottoscritto un modulo di primo tesseramento presso la Volley club Grottaferrata, con violazione dell' art 9 e 17 Statuto Fipav e 2 R.A.T., nonché della disciplina contenuta delle Norme di affiliazione e tesseramento FIPAV 2009/2010 in virtù della quale "il Presidente della società che esegue on line il primo tesseramento.....";

./.

Dal fascicolo depositato in atti, emergeva:

- a) che in data 16 novembre 2009 la società incolpata aveva dapprima richiesto la cancellazione del tesseramento dell'atleta Trinca Linda, per 3 specificati motivi, e successivamente - a fronte d esplicita richiesta dell'ufficio tesseramento datata 16.11.2009 , in data 17/11/2009 informato l'Ufficio di aver erroneamente proceduto al tesseramento on line, dell' atleta di cui al capo di incolpazione, senza essere in possesso dei moduli federali sottoscritti ;
- b) che l'Ufficio Tesseramento Fipav aveva immediatamente annullato il tesseramento medesimo rimettendo gli atti alla procura federale;
- c) che il sodalizio non aveva fatto pervenire alla Procura Federale alcuna memoria difensiva.

All'udienza del 10 febbraio 2010 era presente il sostituto Procuratore federale Avv. Militerni, il quale confermava la proposta di sanzioni della Procura, segnatamente la sospensione da ogni attività federale per mesi 4 per il presidente ed € 200,00 di multa per il sodalizio.

#### La Commissione Giudicante Nazionale

letti gli atti e considerate le osservazioni della Procura Federale, rileva come gli elementi raccolti siano idonei a corroborare un giudizio di colpevolezza in capo agli incolpati.

Sostanzialmente è stato lo stesso Presidente in qualità di legale rappresentante della società, ad accusarsi dei fatti oggetto della indagine della Procura Federale, sollecitata dall'Ufficio Tesseramento. Alcuo dubbio, pertanto, può sorgere in ordine alla fondatezza dell'ipotesi accusatoria, in quanto la condotta posta in essere dal Presidente del sodalizio, documentalmente provata- consistita nell'aver proceduto al tesseramento on line non disponendo delle sottoscrizioni sul modulo di tesseramento da parte degli atleti - va qualificata come confessione stragiudiziale.

./.

Sotto il profilo regolamentare, la suddetta condotta si appalesa in contrasto con le norme di cui all'art. 17 Statuto federale (doveri di lealtà e probità sportiva) nonché degli artt. 2 e 17 R.A.T.


Da ultimo, per quanto attiene alla quantificazione della sanzione, il comportamento tenuto dal presidente del sodalizio- il quale ha denunciato il fatto tempestivamente- nonché l'assenza di dolo o malizia da parte dello stesso, bensì la mera colpa - consistita nell'aver con leggerezza proceduto al tesseramento senza essersi sincerata di essere in possesso dei moduli di tesseramento sottoscritti dalla atleta conducono la CGN a mitigare la sanzione richiesta dalla Procura ed a irrogare la sanzione della sospensione di mesi 1 al Presidente del sodalizio e la multa di € 100,00 al sodalizio, il quale risponde ai sensi dell'art. 55 n. 3 Reg. Giur. a titolo di responsabilità oggettiva.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale

dichiara gli incolpati responsabili per i fatti loro ascritti, così come in narrativa evidenziati e, per l'effetto, infligge al sig. VINCENZO NICODEMI la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 1 ( uno ) e alla Volley club Grottaferrata nella persona del presidente P.T. la sanzione pecuniaria di € 100,00.

IL PRESIDENTE F.F.  
Avv. Thomas Martone



Roma, 22 febbraio 2010